REGOLAMENTO (CEE) N. 2662/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1985

che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 1,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 3 del regolamento suddetto,

considerando che, negli ultimi anni, le importazioni di prodotti tessili nella Comunità hanno causato una perturbazione del mercato e un grave pregiudizio per i produttori comunitari, che si traduce nella chiusura di stabilimenti e in un notevole calo dell'occupazione;

considerando che, di conseguenza, le importazioni di alcuni prodotti tessili originari della maggior parte dei paesi fornitori a prezzo di costo ridotto sono attualmente soggette ad un regime comunitario di autorizzazione e di limitazione quantitativa;

considerando che l'aumento estremamente rapido, registrato negli ultimi anni dalle importazioni nella Comunità di T-shirts (categoria 4), di maglie (categoria 5), di pantaloni (categoria 6), di camicie (categoria 8), di slip (categoria 13), di biancheria da letto (categoria 20), di abiti interi (categoria 26) e di indumenti esterni (categoria 83), originari della Turchia, ha contribuito ad aggravare la situazione di perturbazione complessiva del mercato comunitario e che la Comunità è già stata costretta a sottoporre le importazioni di tali prodotti a restrizioni quantitative comunitarie o regionali;

considerando che le quantità di prodotti coperti dai documenti d'importazione già rilasciati tra il 1° luglio 1985 e il 10 settembre 1985 a titolo del sistema di sorveglianza instaurato con regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione (2), modificato da ultimo e prorogato con regolamento (CEE) n. 3551/84 (3), hanno raggiunto per i T-shirts (categoria 4), i pantaloni (categoria 6) e gli altri indumenti esterni (categoria 83) rispettivamente il 92 %, 115 % e 130 % dei limiti quantitativi stabiliti per queste categorie stesse dalla Comunità, dal 1° gennaio al 30 giugno 1985, in virtù del regolamento (CEE) n. 3639/84 della Commissione (4);

considerando che le importazioni nella Comunità di maglie (categoria 5), di camicie (categoria 8) e di biancheria da letto (categoria 20), originari della Turchia, nel corso dei primi sei mesi del 1985 hanno già raggiunto rispettivamente il 78 %, 71 % e 59 % delle importazioni del 1984;

considerando che questa situazione richiede un'azione immediata onde evitare un irreparabile danno ai produttori della Comunità nella sua composizione attuale;

considerando che ciò giustifica l'attuazione di misure di salvaguardia necessarie per rimediare a queste difficoltà a norma dell'articolo 60 del protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia;

considerando che le importazioni in Germania di calze (categoria 12) originarie della Turchia hanno raggiunto nel corso dei primi sei mesi del 1985 il 600 % delle importazioni del 1984;

considerando che le importazioni in Germania di slip (categoria 13) originari della Turchia hanno raggiunto nel corso dei primi sei mesi del 1985 il 318 % delle importazioni del 1984 e che le importazioni nel Regno Unito di questi prodotti nel corso dei primi sette mesi del 1985 hanno raggiunto il 127 % delle importazioni del 1984;

considerando che le importazioni in Francia e nel Regno Unito di abiti interi (categoria 26), originari della Turchia, hanno raggiunto rispettivamente nel corso dei primi sette mesi del 1985 il 130 % e il 107 % delle importazioni del 1984;

considerando che, a motivo del loro volume, detti incrementi richiedono un'azione immediata onde evitare un irreparabile danno ai produttori in Germania, in Francia e nel Regno Unito, e una grave alterazione della situazione economica in queste regioni della Comunità; che essi giustificano l'attuazione di misure di salvaguardia necessarie per rimediare a queste difficoltà, a norma dell'articolo 60 del protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia;

considerando che importa evitare di aggravare la situazione di perturbazione complessiva causata dalla concentrazione delle importazioni nel corso del periodo iniziale d'applicazione delle restrizioni quantitative all'importazione e che è opportuno assicurare uno scaglionamento tanto regolare quanto possibile delle importazioni nella Comunità,

(1) GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.
(2) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.
(3) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 14.
(4) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 28.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili, delle categorie 4, 5, 6, 8, 20 e 83 che figurano nell'allegato I e originari della Turchia, è subordinata a limitazioni quantitative fissate nello stesso allegato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione verso la Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

1. L'importazione in Germania dei prodotti tessili della categoria 12 che figurano nell'allegato II e originari della Turchia è subordinata ad una limitazione quantitativa fissata nello stesso allegato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione verso la Germania prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1. L'importazione in Germania e nel Regno Unito dei prodotti tessili della categoria 13 che figurano nell'allegato II e originari della Turchia è subordinata a limitazioni quantitative fissate nello stesso allegato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione verso la Germania e il Regno Unito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. L'importazione in Francia e nel Regno Unito dei prodotti tessili della categoria 26 che figurano nell'allegato II e originari della Turchia è subordinata a limitazioni quantitative fissate nello stesso allegato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione verso la Francia e il Regno Unito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1985)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi	
							dal 21 settembre 1985 al 31 luglio 1986	di cui (1) dal 21 settembre al 31 dicembre 1985
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche ; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	Turchia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	16 175 1 090 465 1 420 4 050 80 150 65 23 495	3 875 260 175 370 950 30 50 20 5 730
5	60.05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)] a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Turchia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	8 300 220 100 350 190 9 30 6 9 205	1 500 70 20 50 30 3 10 2 1 685
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini	Turchia	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	6 600 350 235 440 460 12 415 9 8 521	1 850 100 65 125 130 4 115 3 2 392

(1) Le quantità inutilizzate al 31 dicembre 1985 possono essere attribuite sino al 31 luglio 1986.

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1985)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi	
							dal 21 settembre 1985 al 31 luglio 1986	di cui (1) dal 21 settembre al 31 dicembre 1985
8	61.03 A		Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini :	Turchia	D	1 000 pezzi	6 100	1 900
					F		1 230	30
					I		200	20
		61.03-11, 15, 19	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		BNL		570	170
					UK		330	30
					IRL		15	5
					DK		25	5
					GR		4	2
					CEE		8 474	2 162
20	62.02 B I a) c)		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento :	Turchia	D	Tonn.	990	250
					F		250	90
					I		245	45
					BNL		1 500	450
			B. altri :		UK		340	60
		62.02-12, 13, 19	Biancheria da letto, tessuta		IRL		6	2
					DK		27	12
					GR		6	2
					CEE		3 364	911
83	60.05 A II a) b) 4 hh) 11 22 33 44 ijij) 11 kk) 11 ll) 11 22 33 44		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia, non elastica né gommata :	Turchia	D	Tonn.	1 255	300
					F		131	31
					I		28	7
					BNL		68	16
			A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento :		UK		179	42
					IRL		7	2
			II. altri :		DK		9	2
					GR		4	1
		60.05-04, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 91	Indumenti esterni a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		CEE		1 681	401

(1) Le quantità inutilizzate al 31 dicembre 1985 possono essere attribuite sino al 31 luglio 1986.

ALLEGATO II

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1985)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi	
							dal 21 settembre 1985 al 31 luglio 1986	di cui (1) dal 21 settembre al 31 dicembre 1985
12	60.03 A B I II b) C D	60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata : diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna	Turchia	D	1 000 paia	13 600	3 600
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc)	60.04-48, 56, 75, 85	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	Turchia	D UK	1 000 pezzi	8 200 1 500	2 300 100
26	60.05 A II b) 4 cc) 11 22 33 44 61.02 B II e) 4 bb) cc) dd) ee)	60.05-45, 46, 47, 48 61.02-48, 52, 53, 54	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Turchia	F UK	1 000 pezzi	270 200	20 20

(1) Le quantità inutilizzate al 31 dicembre 1985 possono essere attribuite sino al 31 luglio 1986.